

che, avendo le comunità di Svitto ed Unterwalden *Suprasilvam* resistito alle sollecitazioni del re di Francia di unirsi a lui a' danni dell'Italia nell'ultima guerra, anzi essendosi mostrate favorevoli ai collegati dichiaranti, questi si obbligano a pagare per cinque anni (purchè sia mantenuta la convenzione fatta fra i detti potentati e comunità) a Enrico Matter sculteto di Berna, Guglielmo di Diesbach cav. già sculteto ivi, Gian Rodolfo di Scharnachthal e Bartolomeo de May, consoli di Berna, 1000 franchi annualmente, da distribuirsi a persone influenti nelle predette comunità come parrà ai detti quattro personaggi. La prima rata sarà sborsata al s. Michele pross., le successive (due l'anno) al 1 Dicembre e a s. Giov. Battista, in Ginevra, tutte a carico dei dichiaranti proporzionalmente, ma con guarentigia e responsabilità diretta del doge di Venezia e del duca di Milano. In ricambio i quattro suddetti promettono di distribuire il danaro secondo le intenzioni dei sovventori onde le due ripetute comunità si conservino favorevoli ai paganti (v. n. 54, 73 e 102).

Dato a Berna. — Munito dei sigilli del doge, del duca di Milano e dei ripetuti quattro contraenti.

73. — 1496, Luglio 10 — c. 83 t.^o — Istrumento con cui i potentati nominati nel n. 72, in seguito al contegno dei bernesi che resistettero ecc. come in quello, promettono allo sculteto e consoli di Berna mentovati nel medesimo 3000 franchi l'anno per 10 anni, da essere distribuiti fra persone di quel cantone; il resto come nel citato documento (v. n. 74).

74. — 1496, Luglio 11. — c. 82. — Il papa, il re dei Romani, i re di Spagna, il doge di Venezia e il duca di Milano fanno sapere che, avendo i signori di Berna resistito alle sollecitazioni del re di Francia di unirsi a lui a' danni d'Italia nell'ultima guerra, ed essendosi mostrati favorevoli ai collegati dichiaranti, questi promettono di pagare per dieci anni ai detti bernesi 4000 franchi (1 fr. = 3/4 di fiorino del Reno) l'anno, in due rate, pagabili in Ginevra. Il pagamento sarà fatto dai promettenti proporzionatamente, ma ne saranno responsabili il doge di Venezia e il duca di Milano. In ricambio, lo sculteto, i consoli e il comune di Berna promettono che non faranno nei 10 anni alcun trattato col re di Francia o con altri nemici dei suddetti collegati, nè permetteranno che alcun bernese vada a servizio di quelli (v. n. 73 e 75).

Dato a Berna. — Munito dei sigilli del doge, del duca di Milano e dello sculteto ecc. di Berna.

75. — 1496, Luglio 11. — c. 84 t.^o — Il doge di Venezia e il duca di Milano promettono ai signori bernesi pei cantoni di Svit (*de Avium*) e di Unterwalden *Obwalden* di fare i pagamenti pattuiti col n. 76, dichiarandosi soli responsabili anche per conto degli altri potentati (v. n. 74 e 76).

Data a Berna. — Munita dei sigilli dei due principi.

76. — 1496, Luglio 11. — c. 85. — I potentati nominati nel n. 72, in seguito